
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

È ammissibile l'appello che non riproduce alla lettera le parti contestate della motivazione?

Giusto il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., non è inammissibile l'appello che, pur non riproducendo alla lettera le parti contestate della motivazione, le individui (censurando non la ricostruzione del fatto, ma errori di diritto, la cui correzione rileverebbe come causa immediatamente determinativa della richiesta riforma integrale della decisione).

Tribunale di Lucca, sentenza del 29.5.2015, n. 1002

...omissis...

L'art. 342 c.p.c. impone, a pena di inammissibilità, che l'atto di appello contenga:" 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Nel caso di specie l'appello, pur non riproducendo alla lettera le parti contestate della motivazione, le individua; l'appello ha riguardo non alla ricostruzione del fatto ma ad asseriti errori di diritto, la cui correzione rileverebbe come causa immediatamente determinativa della richiesta riforma integrale della decisione.

Pertanto, possono pure formularsi riserve sulla linearità espositiva dell'atto di appello, ma non sul fatto che esso rispetti l'art. 342 c.p.c.

Ciò detto, l'appello è (tuttavia) infondato.

Ed invero:

- con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si limita a dire che "l'art. 12 consente alla società convenuta di trattenere la somma, tutt'altro che indifferente di E 2490,00, per mera attività di pianificazione preliminare ed eventuale inoltro di richieste di natura amministrativa" e che tale articolo violerebbe l'art. 33 comma primo del DLGS 206/2005, ma la disposizione dà rilievo esclusivamente al significativo squilibrio, a carico del consumatore, tra le reciproche prestazioni, e questo nemmeno è prospettato;

- con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante invoca l'art. 33, secondo comma, lettera g), del predetto decreto ma nel caso di specie si tratta di recesso esercitato dal consumatore e di ritenzione di una somma versata a titolo di corrispettivo per prestazioni che pacificamente sono state adempiute (come evidenziato dal Giudice di Pace nel secondo, incontestato, capoverso di pagina 3 della sentenza);

- con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante fa valere due pretesi profili di scorrettezza della condotta della xxxxxxxma tali profili sono rispettivamente, il primo, inconsistente giacché è indiscutibile l'inidoneità assoluta di qualsiasi dichiarazione fatta da un terzo estraneo (quale il ricordato procacciatore d'affari della xxxxx.) a vincolare la parte del contratto (art. 1321 c.c.), il secondo, non fondato e inconducente giacché la mancata presentazione di una parte all'udienza fissata dal Giudice di Pace per il tentativo di conciliazione non implica di per sé scorrettezza processuale e non è sanzionabile sul piano del contratto (potendo, al più, una simile condotta essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c.);

- con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che la sentenza non abbia motivato il rigetto della domanda ma il difetto di motivazione è di per sé irrilevante laddove non si risolve negli altri motivi di doglianza;

- con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante assume che l'errore contenuto nell'epigrafe della sentenza denunci un totale travisamento dei fatti e degli aspetti giuridici della causa, laddove invece si tratta di mero errore materiale e i fatti della controversia e gli aspetti giuridici sollevati dalle parti sono riportati nella sentenza in modo obiettivamente esatto;

- con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante assume che la sentenza abbia erroneamente qualificato come domanda nuova invece che come modifica della domanda iniziale, la richiesta di accertamento della avvenuta adesione di esso appellante alla proposta transattiva formulata dalla xxxxon

lettera 24.10.2012, ma il motivo è infondato come emerge rapportando la fattispecie che occupa (la richiesta è legata ad un fatto - intervenuta transazione - radicalmente diverso rispetto a quelli fatti valere come costitutivi della domanda iniziale - nullità della clausola contrattuale; mala fede della NWG -) all'insegnamento consolidato di quella giurisprudenza (Cass. 12621/2012) che il xxxxx. stesso invoca a proprio sostegno (v. p.17 dell'atto di appello).

La sentenza impugnata deve essere confermata.

Le spese del grado devono essere poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; ilxxxx. va anche condannato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

p.q.m.

Il Tribunale rigetta l'appello proposto da xxxxx contro la sentenza n. 482/2013 emessa dal Giudice di Pace di Lucca il 22.5.2013;
condanna xxxx a rifondere alla xx le spese del grado, che liquida, in totale, in E 2500,00, oltre spese forfetarie, Iva e cap, come per legge;
condanna Ra. En. al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
